



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO, in particolare, l'articolo 4-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4-ter, il quale stabilisce che:

- i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2;

CONSIDERATO che i commi 3 e 4 del già menzionato articolo 4-ter prevedono, rispettivamente:

- che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono definite le modalità relative al riparto del medesimo fondo;
- che ai conseguenti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77 dello stesso decreto-legge;

CONSIDERATO che sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno sono pubblicati, nella sezione "Documenti", i dati trasmessi dagli Uffici Giudiziari concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, con suddivisione, per tipo di motivazione e per provincia, del numero dei provvedimenti di sfratto emessi in ciascun anno e con distinzione tra il dato censito nel comune capoluogo e quello dei rimanenti comuni della provincia;

RITENUTO che, sulla base dei dati esplicitati al precedente considerato, sia possibile disporre di stime degli importi da attribuire a titolo di ristoro per le





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

perdite di gettito derivanti dai commi 1 e 2 del richiamato articolo 4-ter per i comuni capoluogo di provincia e per 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza;

RITENUTO, altresì, che per l'attribuzione dei ristori definitivi si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni, anche basate su dati relativi alle minori entrate certificate dagli enti interessati;

VALUTATA l'opportunità di concedere un ristoro a titolo di acconto a favore dei comuni capoluogo di provincia e dei precitati 48 comuni non capoluogo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati pubblicati sul menzionato portale del Ministero dell'interno, rimandando ad un successivo provvedimento l'attribuzione di eventuali conguagli, a credito o a debito, agli enti beneficiari dell'acconto e dell'intero ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 settembre 2021;

DECRETA

Articolo unico

(Riparto parziale del fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021 istituito dall'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Sul fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - destinato a rifondere i comuni delle minori entrate conseguenti alle esenzioni dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) in favore dei proprietari locatori derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo - è disposto un ristoro a





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

titolo di acconto a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno, per complessivi 34.508.524,26 euro, secondo gli importi indicati nell'allegato A e sulla base delle modalità definite nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni stesse.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 80.491.475,74 euro, da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell'interno.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese



**Allegato A. Riparto del fondo di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

CODICE CATASTALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	RISTORO
G482	Pescara	Abruzzo	375.819,71
A345	L'Aquila	Abruzzo	22.672,72
L103	Teramo	Abruzzo	19.179,07
C632	Chieti	Abruzzo	15.363,66
E372	Vasto	Abruzzo	8.843,15
E435	Lanciano	Abruzzo	7.673,69
F052	Matera	Basilicata	75.355,43
G942	Potenza	Basilicata	20.119,37
H224	Reggio di Calabria	Calabria	63.071,09
D086	Cosenza	Calabria	59.459,12
C352	Catanzaro	Calabria	33.659,93
M208	Lamezia Terme	Calabria	15.796,09
F537	Vibo Valentia	Calabria	9.577,25
D122	Crotone	Calabria	1.182,84
M403	Corigliano-Rossano	Calabria	330,92
F839	Napoli	Campania	1.274.162,84
E054	Giugliano in Campania	Campania	105.488,18
H703	Salerno	Campania	88.058,32
G964	Pozzuoli	Campania	68.422,17
A783	Benevento	Campania	64.643,48
B990	Casoria	Campania	53.220,59
L259	Torre del Greco	Campania	47.594,72
C129	Castellammare di Stabia	Campania	46.633,08
A512	Aversa	Campania	30.886,78
A064	Afragola	Campania	25.917,26
A509	Avellino	Campania	24.285,27
B963	Caserta	Campania	15.339,04
A944	Bologna	Emilia-Romagna	1.101.165,79
F257	Modena	Emilia-Romagna	670.739,12
H223	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	447.199,33
G337	Parma	Emilia-Romagna	382.444,58
E289	Imola	Emilia-Romagna	201.667,38
B819	Carpi	Emilia-Romagna	174.511,43
G535	Piacenza	Emilia-Romagna	172.084,54
H294	Rimini	Emilia-Romagna	112.174,39
D704	Forlì	Emilia-Romagna	91.633,86
D548	Ferrara	Emilia-Romagna	89.852,01
H199	Ravenna	Emilia-Romagna	74.903,02
C573	Cesena	Emilia-Romagna	41.643,25
H501	Roma	Lazio	6.083.296,83
M082	Viterbo	Lazio	234.625,58
D810	Frosinone	Lazio	139.708,04
E472	Latina	Lazio	117.657,78
M297	Fiumicino	Lazio	67.639,25
A341	Aprilia	Lazio	58.300,06
E263	Guidonia Montecelio	Lazio	50.103,90



**Allegato A. Riparto del fondo di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

CODICE CATASTALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	RISTORO
G811	Pomezia	Lazio	47.504,74
H282	Rieti	Lazio	28.656,57
C034	Cassino	Lazio	27.826,57
A123	Alatri	Lazio	6.512,87
D969	Genova	Liguria	1.336.097,60
I138	Sanremo	Liguria	168.595,49
E290	Imperia	Liguria	147.039,08
I480	Savona	Liguria	146.013,53
E463	La Spezia	Liguria	115.204,12
F205	Milano	Lombardia	3.701.576,41
F704	Monza	Lombardia	910.868,46
B157	Brescia	Lombardia	382.550,92
E897	Mantova	Lombardia	249.519,94
I690	Sesto San Giovanni	Lombardia	247.277,73
G388	Pavia	Lombardia	207.989,11
A794	Bergamo	Lombardia	189.660,90
L682	Varese	Lombardia	149.370,75
E507	Lecco	Lombardia	121.440,58
B300	Busto Arsizio	Lombardia	107.359,44
C707	Cinisello Balsamo	Lombardia	88.729,19
D869	Gallarate	Lombardia	69.103,12
C933	Como	Lombardia	47.746,15
D150	Cremona	Lombardia	41.669,74
L872	Vigevano	Lombardia	30.011,60
E648	Lodi	Lombardia	28.324,69
I829	Sondrio	Lombardia	8.152,27
H769	San Benedetto del Tronto	Marche	95.785,25
A462	Ascoli Piceno	Marche	73.223,72
G479	Pesaro	Marche	48.081,95
E783	Macerata	Marche	42.642,15
C770	Civitanova Marche	Marche	32.044,35
D542	Fermo	Marche	28.356,97
G921	Porto Sant'Elpidio	Marche	26.425,70
A271	Ancona	Marche	22.718,28
D488	Fano	Marche	16.342,09
L500	Urbino	Marche	9.580,75
B519	Campobasso	Molise	181.222,66
L113	Termoli	Molise	109.255,67
E335	Isernia	Molise	20.277,11
L219	Torino	Piemonte	1.876.102,95
A182	Alessandria	Piemonte	364.950,37
A479	Asti	Piemonte	182.050,17
F952	Novara	Piemonte	181.925,03
D205	Cuneo	Piemonte	112.878,30
L750	Vercelli	Piemonte	42.818,84
A859	Biella	Piemonte	31.755,38



**Allegato A. Riparto del fondo di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

CODICE CATASTALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	RISTORO
L746	Verbania	Piemonte	18.095,66
A662	Bari	Puglia	2.062.190,91
E506	Lecce	Puglia	315.829,17
A669	Barletta	Puglia	260.723,21
L049	Taranto	Puglia	197.713,25
D643	Foggia	Puglia	159.864,12
B180	Brindisi	Puglia	145.447,70
A285	Andria	Puglia	94.867,34
L328	Trani	Puglia	67.622,07
A225	Altamura	Puglia	37.367,00
B354	Cagliari	Sardegna	124.638,10
I452	Sassari	Sardegna	109.758,11
H118	Quartu Sant'Elena	Sardegna	34.798,36
G015	Olbia	Sardegna	29.543,11
G113	Oristano	Sardegna	24.969,72
F979	Nuoro	Sardegna	4.604,10
I754	Siracusa	Sicilia	831.767,92
C351	Catania	Sicilia	644.870,75
G273	Palermo	Sicilia	254.282,43
H163	Ragusa	Sicilia	112.571,01
M088	Vittoria	Sicilia	73.599,91
L331	Trapani	Sicilia	55.591,21
F158	Messina	Sicilia	49.563,64
B429	Caltanissetta	Sicilia	47.962,61
F258	Modica	Sicilia	45.338,72
A089	Agrigento	Sicilia	20.603,62
C342	Enna	Sicilia	12.478,75
E974	Marsala	Sicilia	11.445,22
A176	Alcamo	Sicilia	8.479,57
I533	Sciacca	Sicilia	8.031,41
F061	Mazara del Vallo	Sicilia	6.840,60
D960	Gela	Sicilia	4.228,08
B602	Canicatti	Sicilia	4.194,51
E573	Licata	Sicilia	3.676,55
G580	Piazza Armerina	Sicilia	466,41
D612	Firenze	Toscana	1.004.415,51
G999	Prato	Toscana	224.658,47
A390	Arezzo	Toscana	121.809,06
E202	Grosseto	Toscana	121.418,04
I726	Siena	Toscana	121.249,75
E625	Livorno	Toscana	90.672,78
B832	Carrara	Toscana	88.557,06
F023	Massa	Toscana	75.481,07
L833	Viareggio	Toscana	74.774,69
E715	Lucca	Toscana	51.346,32
G702	Pisa	Toscana	50.912,35



**Allegato A. Riparto del fondo di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

CODICE CATASTALE	DENOMINAZIONE	REGIONE	RISTORO
G713	Pistoia	Toscana	32.268,82
L117	Terni	Umbria	90.592,95
G478	Perugia	Umbria	32.020,38
L736	Venezia	Veneto	497.026,85
L781	Verona	Veneto	136.800,45
G224	Padova	Veneto	131.016,24
L840	Vicenza	Veneto	102.162,16
L407	Treviso	Veneto	57.263,77
H620	Rovigo	Veneto	48.627,44
A757	Belluno	Veneto	9.191,18
TOTALE RSO, Sicilia e Sardegna			34.033.635,36
L424	Trieste	Friuli-Venezia Giulia	172.446,73
L483	Udine	Friuli-Venezia Giulia	96.371,18
G888	Pordenone	Friuli-Venezia Giulia	73.765,94
F356	Monfalcone	Friuli-Venezia Giulia	37.571,01
E098	Gorizia	Friuli-Venezia Giulia	32.012,93
TOTALE FRIULI-VENEZIA GIULIA			412.167,79
A326	Aosta	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	62.721,11
TOTALE VALLE D'AOSTA			62.721,11
TOTALE ITALIA			34.508.524,26





ALLEGATO B

Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui all'articolo 4-ter del Decreto Legge n. 73/2021

Premessa.

L'articolo 4-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 ha previsto l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione in esame si riferisce all'immobile predetto e si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Il successivo comma 2 precisa che i soggetti agevolati, sopra indicati, hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate conseguenti all'agevolazione in esame il comma 3 del medesimo articolo 4-ter istituisce un fondo con una dotazione di **115 milioni di euro** per l'anno 2021. Con il decreto in esame, di cui la presente nota metodologica costituisce parte integrante, si provvede a un primo riparto a titolo di acconto per l'importo di **34.508.524,26 euro** sulla base della metodologia di seguito riportata, rinviando a un successivo provvedimento l'attribuzione della differenza pari a **80.491.475,74 euro**.

Riparto del fondo.

Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base dei dati pubblicati sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno, nella sezione "Documenti" concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo. In particolare i dati pubblicati su base annuale indicano per ciascuna provincia i



provvedimenti di sfratto emessi nel capoluogo e quelli relativi al resto della provincia distinguendo altresì i casi di sfratti per morosità da quelli relativi ad altre cause. Inoltre vengono riportati il numero complessivo per provincia delle richieste di esecuzione relative a ciascun anno.

Considerati i dati disponibili e in coerenza con quanto indicato dal comma 1 dell'unico articolo del presente decreto, si procede a un riparto parziale a titolo d'acconto per i comuni capoluogo di ciascuna provincia e per quelli non capoluogo di maggiore dimensione, come individuati dal medesimo comma 1.

In particolare, per i comuni capoluogo di provincia la stima della perdita di gettito è stata effettuata sulla base della seguente metodologia:

- 1) in assenza dei dati puntali riferiti all'anno 2021, la platea massima di immobili potenzialmente interessata dall'applicazione dell'agevolazione in esame è determinata come somma per ciascuna provincia delle richieste di esecuzione relative agli anni 2019 e 2020;
- 2) il numero sopra determinato è ripartito tra comune capoluogo e comuni non capoluogo sulla base di un tasso di incidenza calcolato in base ai dati concernenti i provvedimenti di sfratto del triennio 2018-2020;
- 3) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del D.L. n. 73/2021, i casi individuati al punto 2 sono ridotti al fine di tenere conto solo dei casi di morosità e delle locazioni di immobili abitativi posseduti da persone fisiche¹;
- 4) all'esito della procedura descritta nei punti precedenti è stato determinato per ogni capoluogo di provincia il numero complessivo di immobili per i quali sussiste un'esecuzione sospesa di una convalida di sfratto. La stima della perdita di gettito IMU è effettuata considerando l'aliquota deliberata da ciascun comune e una rendita catastale media stimata.

Per i comuni non capoluogo di provincia individuati dal decreto ovvero gli enti con popolazione superiore a 60mila abitanti e quelli con popolazione superiore al 60% di quella del capoluogo, sono stati utilizzati i seguenti criteri metodologici di stima:

- 1) in base ai dati del Ministero dell'interno è stato stimato, per ogni provincia, il numero di esecuzioni per morosità nel complesso dei comuni non capoluogo;
- 2) il numero così determinato è stato ripartito sulla base dell'incidenza delle locazioni ad uso abitativo di ciascun comune rispetto al totale delle locazioni della provincia (escluso il capoluogo);

¹ Per i casi di morosità è stato determinato un tasso di incidenza sul totale dei provvedimenti di ciascuna provincia sulla base dei dati fonte Ministero dell'interno sopra descritti. Sulla base delle informazioni disponibili nella Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze si è invece proceduto a stimare per ciascun comune la quota parte di locazioni riferibili ai immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche.



- 3) analogamente ai comuni capoluogo la stima della perdita di gettito è stata effettuata considerando solo i casi di locazione di immobili posseduti da persone fisiche e applicando l'aliquota IMU e la rendita catastale media delle abitazioni di ciascun comune.

La perdita di gettito IMU stimata include la quota relativa alla prima rata 2021, già versata, che sarà chiesta a rimborso dai contribuenti secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 4-ter.

Si rileva che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

L'allegato A riporta la distribuzione per comune del ristoro in esame per un importo complessivo di **34.508.524,26 euro**. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo unico del decreto il riparto della quota rimanente del fondo, pari a **80.491.475,74 euro**, da effettuarsi con un successivo provvedimento a titolo di conguaglio (positivo o negativo) per i comuni indicati nell'allegato A e titolo di integrale ristoro per i restanti comuni interessati dall'agevolazione in esame, utilizzando anche i dati che saranno certificati dagli enti stessi secondo il modello che sarà reso disponibile dal Ministero dell'interno.

